



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 65/17
Lussemburgo, 20 giugno 2017

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-670/16
Tsegezab Mengesteab / Repubblica Federale di Germania

L'avvocato generale Sharpston ritiene che un richiedente protezione internazionale possa impugnare la decisione di uno Stato membro di trasferirlo in un altro Stato membro facendo valere che la «richiesta di presa in carico» inviata dal primo Stato membro non è stata presentata nei termini previsti dalla normativa dell'Unione

A parere dell'avvocato generale, il regolamento Dublino III, normativa applicabile nel caso di specie, non costituisce più un meccanismo puramente interstatale e l'applicazione dei termini implica conseguenze sostanziali per i richiedenti e gli Stati membri interessati

Il sig. Tsegezalb Mengesteab è un cittadino eritreo entrato per la prima volta nel territorio dell'Unione, il 4 settembre 2015, raggiungendo l'Italia dalla Libia attraverso il Mediterraneo. Il 12 settembre 2015 egli giungeva in Germania via terra dall'Italia e presentava una domanda di asilo. Conformemente alle disposizioni nazionali, il 14 settembre 2015, a fronte della sua richiesta informale di asilo, le autorità tedesche rilasciavano una certificazione nei suoi confronti. In data 22 luglio 2016, il sig. Mengesteab presentava una domanda formale di protezione internazionale all'autorità tedesca competente [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati)].

Ai sensi del regolamento Dublino III ¹, quando un cittadino di un paese terzo presenta domanda di protezione internazionale in uno Stato membro il quale ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della medesima, il primo Stato membro può presentare una «richiesta di presa in carico». Il secondo Stato membro diviene dunque competente per l'esame della domanda se a) accetta la richiesta o b) non risponde alla domanda nei termini previsti. Le richieste di presa in carico devono essere presentate quanto prima o, al più tardi, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Il 19 agosto 2016 le autorità tedesche effettuavano un controllo nella banca dati Eurodac dal quale emergeva che le impronte digitali del sig. Mengesteab erano state rilevate in Italia senza che questi avesse tuttavia presentato una domanda di protezione internazionale in tale paese. Secondo le suddette autorità, in base al regolamento in questione, l'Italia era lo Stato membro competente per l'esame della domanda del sig. Mengesteab, dal momento che quest'ultimo aveva varcato illegalmente la frontiera esterna dell'Unione in detto paese. In pari data, le autorità tedesche presentavano pertanto una richiesta di presa in carico alle loro controparti italiane.

Con decisione del 10 novembre 2016, le autorità tedesche respingevano la domanda di protezione internazionale del sig. Mengesteab adducendo che l'Italia era competente per l'esame della sua domanda. Il sig. Mengesteab veniva inoltre informato del suo trasferimento in Italia.

Il sig. Mengesteab ha impugnato la suddetta decisione dinanzi ai giudici tedeschi. A suo parere, la Germania sarebbe competente ad esaminare la sua domanda, poiché la richiesta di presa in carico era stata presentata dopo la scadenza del termine trimestrale fissato nel regolamento. A suo avviso, il termine per presentare la richiesta di presa in carico sarebbe iniziato a decorrere il 14 settembre 2015, con la presentazione della sua richiesta informale di asilo. Tale sarebbe il termine

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

anche nel caso di risposta pertinente di Eurodac positiva, giacché il termine più breve di due mesi applicabile in situazioni del genere è finalizzato ad accelerare la procedura di presa in carico.

Le autorità tedesche affermano che i termini non comportano diritti individuali che i richiedenti sono legittimati ad azionare in sede di impugnazione. Inoltre, esse ritengono che i termini di cui trattasi non inizino a decorrere sino alla presentazione di una domanda formale di asilo.

Il Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania), chiamato a pronunciarsi sulla controversia, chiede alla Corte di giustizia di fornire chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione del regolamento. In particolare, esso chiede se i richiedenti protezione internazionale possano contestare l'applicazione dei termini fissati nel regolamento e, in caso affermativo, da cosa sia costituita la presentazione di una domanda di protezione internazionale a partire dalla quale decorrono i termini di cui trattasi.

Nelle conclusioni odierne, l'avvocato generale Eleanor Sharpston osserva anzitutto che le questioni sollevate si fondano sull'assunto che il sig. Mengesteab sia entrato nel territorio dell'Unione irregolarmente. Le autorità tedesche sono dunque pervenute alla conclusione che la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal sig. Mengesteab spetti allo Stato membro di cui questi ha varcato illegalmente la frontiera esterna (vale a dire l'Italia). L'avvocato generale si chiede, incidentalmente, se tale assunto sia sempre corretto.

L'avvocato generale considera inoltre che il regolamento dovrebbe essere interpretato nel senso che **un richiedente protezione internazionale ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione di trasferimento adottata a seguito di una richiesta di presa in carico quando, nel presentare detta richiesta, lo Stato membro richiedente non ha rispettato i termini fissati nel regolamento.**

In primis, l'avvocato generale osserva che **i vari termini fissati nel regolamento sono fondamentali per la sua applicazione.** Essi garantiscono un determinato livello di certezza sia ai richiedenti sia agli Stati membri interessati. Pertanto, a suo parere, la formulazione, gli obiettivi e la *ratio* del regolamento indicano che **i richiedenti dovrebbero poter impugnare le decisioni di trasferimento, in particolare, quando il mancato rispetto dei termini incide sull'avanzamento della domanda di protezione internazionale.** (76) L'avvocato generale conferma che ciò vale a prescindere dalla circostanza che lo Stato membro richiesto accetti la richiesta di presa in carico.

In secondo luogo, il succitato avvocato generale respinge l'argomento secondo cui i termini fissati nel regolamento riguarderebbero soltanto rapporti interstatali, i quali non dovrebbero essere oggetto di impugnazione da parte dei singoli. A suo avviso, **il sistema Dublino non costituisce più un meccanismo meramente interstatale.** Benché la fissazione di termini all'interno del regolamento sia un aspetto di carattere procedurale, **la loro applicazione comporta ripercussioni sostanziali tanto per i richiedenti quanto per gli Stati membri interessati.**

Pur riconoscendo che la crisi dei migranti verificatasi tra il 2015 e il 2016 ha posto gli Stati membri in una posizione difficile erodendo altresì le risorse disponibili, l'avvocato generale non accetta che tale situazione possa essere addotta quale giustificazione per una limitazione della tutela giurisdizionale. **La legittimità di una decisione di trasferimento si fonda su elementi di fatto e di diritto rispetto ai quali i giudici nazionali dovrebbero poter esercitare un controllo giurisdizionale.**

Inoltre, a suo avviso, consentire ai richiedenti di impugnare le decisioni con la motivazione che uno Stato membro non ha rispettato il termine previsto, non potrà mai ostare a una procedura di ricorso a livello nazionale, dal momento che ciò non comporta l'accoglimento nel merito di ogni impugnazione.

Successivamente, l'avvocato generale esamina il termine di due mesi applicabile alla presentazione di richieste di presa in carico quando le autorità vengono informate del rinvenimento di una corrispondenza tra le impronte digitali del richiedente e le informazioni contenute nella

banca dati Eurodac. L'avvocato generale perviene alla conclusione che il suddetto termine non si aggiunge al termine generale trimestrale per la presentazione delle richieste di presa in carico e inizia a decorrere nel momento in cui le autorità competenti ricevono una risposta pertinente positiva con riferimento a tali dati. Posto che uno degli obiettivi principali delle procedure previste nel regolamento consiste nel garantire la celere determinazione dello Stato membro competente, l'avvocato generale ritiene che sarebbe incompatibile con il suddetto obiettivo considerare che il termine di due mesi inizi a decorrere dopo la scadenza del termine trimestrale.

Infine, l'avvocato generale fa presente che **una domanda di protezione internazionale si considera presentata ai sensi del regolamento quando le autorità competenti responsabili per tali domande ricevono un formulario o un verbale**. Data l'assenza di formulari standard per la presentazione di domande di protezione internazionale, la determinazione del contenuto preciso del formulario e del verbale è rimessa a ciascuno Stato membro. Pertanto, ai fini del regolamento, una domanda di protezione internazionale deve essere contenuta in un formulario o in un verbale in linea con le disposizioni procedurali nazionali e deve essere pervenuta all'autorità competente designata a tale scopo in base alle suddette disposizioni.

Di conseguenza, né la richiesta informale di protezione internazionale formulata dal sig. Mengesteab in data 14 settembre 2015, né la certificazione rilasciata dalle autorità tedesche integrano la presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento. **Il sig. Mengesteab ha presentato la sua domanda formale il 22 luglio 2016 e la richiesta di presa in carico, avanzata dalle autorità tedesche in data 19 agosto 2016, è dunque intervenuta nel rispetto dei termini fissati nel regolamento.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575